SAMO AMBIENTE SRL

Piazza Matteotti snc – Palazzo Comunale
Santa Margherita di Belice (AG)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021 – 2023 (Legge n. 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs n.33/2013)

INDICE

INDICE 1
1. PREMESSA 3
2. QUADRO NORMATIVO 4
2.1 DISPOSIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 4
2.2 DETERMINAZIONI ANAC E PRESUPPOSTI NORMATIVI 4
2.2.1 I SOGGETTI OBBLIGATI – LE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO 6
3. IL CONTESTO OPERATIVO DI RIFERIMENTO ED IL MODELLO ORGANIZZATIVO 8
3.1 INTRODUZIONE 8
3.2 METODOLOGIE PER L'ADOZIONE DEL PIANO 8
3.3 APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DEL PIANO 9
4. IL MODELLO DI GESTIONE DELLA SOCIETA' 10
4.1 FINALITÀ DEL MODELLO DI GESTIONE DEL RISCHIO: PREMESSE SULLA NORMATIVA VIGENTE E SUL METODO 10
4.2 LA VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUZIONE DEI VARI UFFICI DELLA SOCIETA': PREMESSE SUL METODO 11
4.3 LE LINEE GUIDA UNI ISO 37001/2016: PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 13
5. MODELLI DI GESTIONE DEL RISCHIO 14
6. BASE DI PARTENZA NELL'ANALISI DEL RISCHIO 17
6.1 LA STORIA E LE FUNZIONI DI SAMO AMBIENTE SRL ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
6.2 ANALISI DEL CONTESTO 17
6.2.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 18
6.2.2 CONTESTO INTERNO 19
6.3 DESTINATARI DEL PIANO 19
6.4 OBBLIGATORIETÀ 20
6.5 ELENCO DEI REATI 20
6.6 I SOGGETTI RESPONSABILI E GLI ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO 21
7. MAPPATURA DEI PROCESSI 24
7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO – DESCRIZIONE DEI PROCESSI 24
7.2 TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 29
7.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO 30
7.4 I MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI E LE MISURE DI PREVENZIONE/CONTRASTO DELLA CORRUZIONE 30
8. MISURE ULTERIORI 36
9. CODICE DI COMPORTAMENTO 37
10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 38
11. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 38
11.1 APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER LA TRASPARENZA 38
11.2 OBIETTIVI STRATEGICI 41
11.3 APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA 42
11.4 CONTENUTO DEL PROGRAMMA 42
11.5 PUBBLICITÀ DEI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 42
11.6 RESPONSABILE AZIENDALE PER LA TRASPARENZA E SOGGETTI REFERENTI 43
11.7 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AZIENDA PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 43

11.8 SOFTWARE PER AUSILIO GESTIONE SITO TRASPARENZA .....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

12. FORMAZIONE INTERNA E COMUNICAZIONE ESTERNA.....44

13. CONTROLLI SUL PIANO 44

14. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE 190/2012.....44

15. PUBBLICITÀ DEL PIANO.....45

16. RESPONSABILITÀ 45

17. LE SANZIONI 45

1. PREMESSA

La corruzione è un fenomeno diffuso. Pone serie problematiche sociali, etiche, economiche e politiche, mette a rischio la buona amministrazione, ostacola lo sviluppo e altera la concorrenza. Intacca la giustizia, mina i diritti umani e indebolisce la lotta alla povertà. Aumenta altresì il costo delle attività economiche, introduce elementi di incertezza nelle transazioni commerciali, accresce il costo di beni e servizi, abbassa la qualità dei prodotti e dei servizi, il che può condurre alla perdita della vita e della proprietà, distrugge la fiducia nelle istituzioni e interferisce con il funzionamento equo ed efficiente dei mercati.

I governi hanno fatto passi avanti nell'affrontare la corruzione attraverso accordi internazionali come la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla Lotta alla Corruzione di Pubblici Ufficiali Stranieri nelle Operazioni Economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, nonché attraverso le relative leggi nazionali. Nella maggior parte delle giurisdizioni, essere coinvolti in atti di corruzione è un reato contro gli individui e vi è una tendenza crescente a ritenere responsabili di corruzione le organizzazioni così come gli individui.

Tuttavia, la legge di per sé non è sufficiente per risolvere il problema. Le organizzazioni hanno la responsabilità di contribuire attivamente alla lotta alla corruzione. Tale obiettivo può essere conseguito con un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, che il presente documento si propone di fornire, nonché attraverso l'impegno delle leadership a creare una cultura basata su integrità, trasparenza, onestà e conformità alle leggi. L'essenza della cultura di un'organizzazione è fondamentale per il successo o il fallimento di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Da un'organizzazione ben gestita ci si aspetta che abbia una politica di conformità alle leggi corroborata da sistemi di gestione appropriati che la assistano nell'adempimento dei propri obblighi giuridici, nonché un impegno all'integrità. La politica di prevenzione della corruzione rappresenta uno dei componenti di una politica di conformità generale. La politica di prevenzione della corruzione e il relativo sistema di gestione aiutano un'organizzazione a prevenire o a contenere i costi, i rischi e i danni derivanti dal coinvolgimento in atti di corruzione, al fine di aumentare la fiducia negli affari commerciali e a migliorare la propria reputazione.

(Da ISO 37001:2016 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione· Requisiti e guida all'utilizzo)

La Società SAMO AMBIENTE Srl, con sede legale in Santa Margherita di Belice, Piazza Matteotti – Palazzo Comunale, è una società in house, a totale capitale pubblico, partecipata dai Comuni di Santa Margherita di Belice per una quota pari al 68,36%, e dal Comune di Montevago per una quota pari al 31,64%.

Orbene, alla luce delle innanzi riportate circostanze, la Società SAMO AMBIENTE Srl è chiamata al rispetto di quanto statuito dall'ANAC a mezzo della determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", della delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016, "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2017", nonché della Delibera ANAC n. 1134/2017 recante – "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", da ultimo richiamate.

Inoltre, in linea con gli aggiornamenti legislativi in materia di Anticorruzione e Trasparenza, la Società di cui trattasi ha tenuto conto del D.Lgs 97/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza".

2. QUADRO NORMATIVO

2.1 DISPOSIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 è stata introdotta una disciplina organica per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Tali norme, in raccordo con gli altri istituti già previsti dal D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, investono l'Amministrazione Pubblica di responsabilità che si traducono in una serie di adempimenti particolari finalizzati a rendere le strutture e le informazioni completamente accessibili dall'esterno.

Come noto, successivamente, il Legislatore è intervenuto, in attuazione della delega contenuta nel provvedimento citato, dapprima con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") e poi con il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190").

A tale riguardo, il D.Lgs. n. 33/2013, articolato in forma di testo unico, ha razionalizzato la miriade di obblighi di pubblicazione che gravano sulla pubblica amministrazione, la quale deve rendere accessibili e fruibili per i cittadini tutte le informazioni in suo possesso.

Si richiama, altresì, in materia di trasparenza ed anticorruzione, il Decreto 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (GU n.144 del 24-6-2014) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114).

Da ultimo, si è aggiunto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. 8 giugno 2016, n. 132).

Dalle norme riassuntivamente richiamate, si evince che l'intervento legislativo è costantemente indirizzato verso molteplici aspetti: si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto ai fenomeni corruttivi, non solo sotto il profilo penalistico (connesso alla loro repressione, nel cui ambito si prevede comunque un inasprimento delle sanzioni) ma anche sul versante amministrativo, dando cioè grande risalto alla prevenzione della corruzione attraverso la promozione dell'etica pubblica, della trasparenza completa dell'attività amministrativa e della formazione delle risorse umane che operano nella Pubblica Amministrazione.

2.2 DETERMINAZIONI ANAC E PRESUPPOSTI NORMATIVI

Numerose disposizioni della legge n. 190 del 2012 e dei relativi decreti attuativi individuano gli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni o in controllo pubblico e gli enti pubblici economici, quali destinatari di misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Assume particolare rilievo l'art. 1, commi 60 e 61, della legge n. 190 del 2012 secondo cui in sede di intesa in Conferenza Unificata Stato, Regioni e autonomie locali sono definiti gli adempimenti per la sollecita attuazione della legge 190 e dei relativi decreti delegati nelle regioni, nelle province autonome e negli enti locali, nonché "negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo".

Inoltre, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal Legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e d.Lgs n. 39 del 2013). In questa ottica, nell'art. 15, co. 1, del d.Lgs n. 39 del 2013 viene affidato al Responsabile del Piano Anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto.

Ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 190 del 2012, anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara. Infine, l'art. 1, co. 20 – successivamente abrogato dal D.Lgs 97/2016 - stabiliva che le disposizioni relative al ricorso all'arbitrato in materia di contratti pubblici (modificate dalla legge n. 190 del 2012) venissero applicate anche alle controversie in cui fosse parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Per quanto riguarda la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni pubblicate sui siti web, da subito la legge n. 190 del 2012, all'art. 1, co. 34, ne aveva esteso l'applicazione agli enti pubblici economici, come già indicato nella delibera A.N.AC. n. 50 del 2013 ("Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"), e alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" e con riferimento alle informazioni contenute nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della stessa legge.

Successivamente, l'art. 11 del D.Lgs n. 33 del 2013, come modificato dall'art. 24-bis del D.L. n. 90 del 2014, nonché successivamente abrogato dal D.Lgs 97/2016, aveva esteso l'intera disciplina del decreto agli enti di diritto privato in controllo pubblico e cioè alle società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, sia pure "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea". Lo stesso art. 11, al co. 3, sottoponeva a un diverso livello di trasparenza le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in via non maggioritaria. A tali società si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della l. n. 190/2012.

Dal quadro normativo sinteticamente tratteggiato emerge con evidenza l'intenzione del legislatore di includere anche le società e gli enti di diritto privato controllati e gli enti pubblici economici fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, intenzione ulteriormente rafforzata proprio dai recenti interventi normativi che, come visto sopra in materia di trasparenza, sono chiaramente indirizzati agli enti e alle società in questione. La ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e s.m.i. e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi

strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Un profilo di carattere generale che l'Autorità ha inteso affrontare nelle Linee guida di cui alla determina n. 8/2015 riguarda l'adeguamento dei contenuti di alcune norme che, dando per presupposti modelli organizzativi uniformi, mal si attagliano, non solo alle diverse tipologie di pubbliche amministrazioni, ma anche a soggetti con natura privatistica. Nel valutare gli adeguamenti, l'Autorità ha tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale. Per quel che riguarda le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione del rischio, ad esempio, si è tenuto conto della necessità di coordinare quanto previsto nella legge n. 190 del 2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità. Esigenze di maggiori adeguamenti sono emerse per l'applicazione della normativa sulla trasparenza alle società e agli enti controllati e partecipati ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il lavoro svolto dall'ANAC, con le disposizioni sopra richiamate e con le disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2017", ha consentito, quindi, l'adattamento della normativa citata anche alle società a partecipazione e/o controllo pubblico.

Il nuovo quadro normativo si deve all'intervento del D.Lgs n.97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" insieme al D.Lgs 175/2016 "Testo unico delle società partecipate" così come modificato dal D.Lgs n.100/2017.

2.2.1 I SOGGETTI OBBLIGATI – LE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO

L'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di quella in materia di trasparenza è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, cd. "Freedom of Information Act" (o più brevemente "Foia").

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 97/2016 hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Il nuovo articolo 2-bis del D.Lgs. 33/2013 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 97/2016) individua le seguenti categorie di soggetti obbligati:

1 - Le "pubbliche amministrazioni" (tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.) ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

2 - La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, di cui al punto 1, si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) le associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, di cui al punto 1, si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

In funzione del quadro normativo sopra richiamato, le società in controllo pubblico hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012 e s.m.i.

Occorre, al riguardo, muovere dallo spirito della normativa che è quello di prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici: poiché l'influenza che l'amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quello che deriva dalla mera partecipazione, ciò consente di ritenere che le società controllate siano esposte a rischi analoghi a quelli che il Legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione all'amministrazione controllante. Queste stesse esigenze si ravvisano anche quando il controllo sulla società sia esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, cioè in caso di partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di determinare una situazione in cui la società sia in mano pubblica.

Ciò impone che le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 e s.m.i. ove assente il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001. La determina n. 8/2015 muove dal presupposto fondamentale che le amministrazioni controllanti debbano assicurare l'adozione del modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs n. 231/2001 da parte delle società controllate e fornisce le linee guida per l'applicazione.

3. IL CONTESTO OPERATIVO DI RIFERIMENTO ED IL MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 INTRODUZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in applicazione della normativa innanzi richiamata, con particolare riguardo alla la determinazione ANAC n. 1134/2017, dando atto che alla luce dell'attuale struttura organizzativa della società, non sia possibile una diversa allocazione delle competenze alle risorse presenti nell'organico aziendale, ha individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché Responsabile della Trasparenza, il Dott. Gaspare Randazzo, Amministratore Unico di SAMO AMBIENTE S.r.l.

Pertanto il sottoscritto Gaspare Randazzo, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, in applicazione delle disposizioni innanzi riportate e, in particolare di quella di cui alla Legge 190/2012, nonché di quanto disposto da ANAC a partire dalla determinazione 8/2015 e successive, ha redatto il presente Piano di Prevenzione della corruzione e Trasparenza.

3.2 METODOLOGIE PER L'ADOZIONE DEL PIANO

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione rappresenta lo strumento attraverso il quale la Società sistematizza e descrive un "processo" – articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente – che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò avviene ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Attraverso la predisposizione del PTPC, la Società attiva azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Ciò ha implicato, pertanto, una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

A tal riguardo, la Società ha ritenuto opportuno strutturare il percorso di elaborazione del Piano Triennale, seguendo una linea operativa di scomposizione dei macroprocessi funzionali ed organizzativi in cui si sostanzia l'azione societaria al fine di individuarne punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi, e sulla base della sistematizzazione di quest'ultimi, ha avviato un percorso di risalita circolare al fine di individuare un modello di gestione e trattamento del fenomeno corruttivo "sostenibile" e declinabile nel contesto operativo in cui agiscono tutti gli attori istituzionali coinvolti nella governance dei processi.

Pertanto sono stati delineati i seguenti step:

1 - Individuazione delle aree di rischio attraverso l'elaborazione di un'apposita "mappatura" dei procedimenti basata su una rilevazione condivisa dei processi caratterizzanti l'azione amministrativa, per una calibratura degli stessi in chiave di individuazione sia potenziale che reale del rischio correlato, una valutazione dello stesso in termini di impatto sul contesto operativo e di relativi costi di struttura e la "ponderazione finale";

2 - Determinazione, per ciascuna area di rischio, delle esigenze di intervento utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con l'indicazione di modalità, responsabili e di tempi di attuazione;

3 - Individuazione di misure applicabili (obbligatorie, eventuali, trasversali) da utilizzare sulla base della preliminare analisi organizzativa del contesto operativo, in modo tale da poter definire un'adeguata strategia di prevenzione (descrittiva/programmatoria) che tenga conto delle informazioni già raccolte e da filtrare attraverso un processo elaborativo/valutativo sia in termini di efficacia che di costi;

4 - Individuazione per ciascuna misura del responsabile e del termine per l'attuazione;

5 - Definizione di un nuovo modello culturale di società proattiva, che facendo leva su alcuni correttivi peculiari della macchina organizzativa, ridisegna e rafforza competenze in chiave di ottimizzazione dei processi produttivi e di attività di audit interno finalizzata al miglioramento della gestione del rischio dei processi (risk management), coordinandolo con il controllo di gestione;

6 - Promozione di questo nuovo modello culturale attraverso percorsi di formazione specialistica;

7 - Gestione dinamica e partecipata del Piano che sulla base di un'azione continuativa di monitoraggio consenta di poter testare l'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi possa consentire alla società di prendere in considerazione eventuali correttivi, laddove se ne ravvisi la necessità, attraverso la successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

3.3 APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DEL PIANO

Al fine dell'aggiornamento periodico del Piano, il RPCT riceverà dai Dirigenti/Responsabili Area eventuali proposte aventi ad oggetto l'individuazione di attività nelle quali il rischio corruzione risulta maggiormente elevato, indicando altresì le misure organizzative ritenute idonee a contrastare detto rischio, o osservazioni/implementazioni delle misure connesse ad attività già previste nel Piano.

In funzione di ciò si prevede che entro il 30 ottobre il RPCT trasmette ai Responsabili Area richiesta di eventuali proposte, che dovranno arrivare allo stesso entro il 30 novembre.

Sulla scorta delle indicazioni raccolte, il RPCT elabora uno schema di Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio di riferimento da sottoporre all'esame dell'Organo Amministrativo della società.

Il Piano deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della società entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Piano, una volta approvato viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale della società.

Il Piano approvato, ai sensi della vigente disciplina, verrà caricato sulla Piattaforma istituita dall'ANAC per l'acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Anche nel corso dell'anno 2022 saranno pianificate adeguate azioni finalizzate all'eventuale emersione di quelle 'misure ulteriori' richiamate all'allegato 4 del Piano Nazionale Anticorruzione ed in grado di organizzare efficaci presidi di controllo.

4. IL MODELLO DI GESTIONE DELLA SOCIETA'

4.1 FINALITÀ DEL MODELLO DI GESTIONE DEL RISCHIO: PREMESSE SULLA NORMATIVA VIGENTE E SUL METODO

Ai fini della individuazione del modello di gestione del rischio corruzione, sono stati presi a riferimento: la L.190/2012 e s.m.i., la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Circolare n.1 del 25.01.2013), le Linee indirizzo del Comitato interministeriale di cui al DPCM 16 gennaio 2013, il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016) con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, pubblicata in G.U. n. 197 del 24/06/2016, il PNA 2017 approvato dall'ANAC con delibera n. 1208 del 22/11/2017, il PNA 2018 approvato dall'ANAC con delibera 1074 del 21 novembre 2018, nonché la determinazione ANAC n. 8/2015 e le successive delibere ANAC N. 1310/2016 e N. 1134/2017.

In particolare, la Circolare della Presidenza del Consiglio n. 1/2013, precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, che ricomprende anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato. Quindi, le situazioni rilevanti attengono all'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo II del codice penale oltre ai casi di malfunzionamento dell'amministrazione/società pubblica a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni attribuite che si realizza non solo con lo sviamento dall'interesse pubblico ma anche con lo sviamento dalla causa tipica.

Gli strumenti, offerti dalla Legge 190 per combattere la corruzione amministrativa, sono tanti e variegati tra cui l'introduzione di un sistema di allocazione/esenzione di responsabilità, per molti versi, analogo (seppure diverso) a quello della responsabilità delle persone giuridiche previsto dal D.Lgs n. 231 del 2001.

Lo sforzo profuso dalla legge sull'anticorruzione tende ad introdurre anche nel settore pubblico (come in quello privato) le misure per prevenire la c.d. irresponsabilità organizzata, o colpa di organizzazione: prendendo in prestito una formulazione usata spesso dalla Corte dei conti si ha colpa di organizzazione in presenza di un'organizzazione pubblica organizzata confusamente, gestita in modo inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata.

L'art. 1, comma 12,L. 190/2012 replica, adattandolo, il c.d., sistema protocollare - proprio dei modelli organizzativi ex D.Lgs n. 231 del 2001- finalizzato ad apprestare un'adeguata risposta alla criminalità dell'organizzazione pluripersonale ossia l'ente è responsabile nell'ipotesi di perpetrazione di tali reati nel suo interesse, da parte di persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione e dalle persone sottoposte alla vigilanza e al controllo delle prime.

Al fine, quindi, di individuare le debolezze strutturali che facilitano la corruzione, si è proceduto ad un approccio di tipo preventivo, fondato sul risk management, attraverso la predisposizione di una struttura che consenta al personale di essere parte attiva nella identificazione dei fattori di rischio e dei rimedi per contrastare l'affermazione del fenomeno corruttivo.

Pertanto, il modello proposto è necessariamente articolato su almeno 3 punti essenziali ed imprescindibili quali:

1 - la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Società, sulla base delle indicazioni fornite nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e della determinazione ANAC 8/2015, Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016) approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, pubblicata in G.U. n. 197 del 24/06/2016, il PNA 2017 approvato dall'ANAC con delibera n. 1208 del 22/11/2017 ed il PNA 2018 approvato dall'ANAC con delibera 1074 del 21 novembre 2018;

2 - la definizione di norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con la normativa vigente;

3 - la definizione di modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano, in prospettiva, la loro gestione ed analisi anche informatizzata.

In particolare il modello della Società, in adesione a quanto indicato nel PNA ANAC 2019 approvato con delibera n. 1064 e nella determinazione ANAC 8/2015, ha privilegiato (come sarà esplicitato nel proseguo - vedi par. 5) l'adozione di misure standardizzate quali:

a) Trasparenza;

b) Formazione

c) Gestione del conflitto d'interesse;

d) Inconferibilità degli incarichi;

e) Incompatibilità delle posizioni dirigenziali;

f) Tutela del dipendente che segnala l'illecito (whistleblower);

g) Monitoraggio dei tempi procedimentali.

A ciò, si aggiunga, inoltre, che la Società, sulla base di quanto già indicato nello stesso PNA ha individuato anche alcune misure trasversali (che vanno oltre i singoli processi), ovvero: l'accesso telematico ai dati (ossia l'apertura della Società verso l'esterno e pertanto, la diffusione dei contenuti a rilevanza pubblica ed il controllo sull'attività da parte dell'utenza), nonchè sono in fase di valutazione attività funzionali all'informatizzazione dei processi.

4.2 LA VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUZIONE DEI VARI UFFICI DELLA SOCIETA': PREMESSE SUL METODO

METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Il presente atto programmatorio, predisposto sulla base una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni di cui alla L. 190/2012 e delle indicazioni operative contemplate nell'ambito del PNA, della determinazione ANAC 8/2015 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 1134/2017.

STUDIO ED ESAME DEGLI ATTI DOCUMENTALI E CONDIVISIONE OPERATIVA

Nel corso di tale fase, la Società si è concentrata preliminarmente sulla raccolta e, successivamente, sull'analisi della seguente documentazione:

- organigramma;
- rilevazione grado di esposizione rischio corruzione;
- mappatura del livello di esposizione;
- sistema sanzionatorio esistente e relativa applicazione.

Tali attività sono state realizzate nell'ambito di colloqui con i Responsabili di settore che hanno condotto a tali risultati:

- condivisione delle informazioni;
- raccordo operativo;
- definizione dei protocolli;
- formalizzazione delle procedure e catalogo delle misure di prevenzione/contrasto.

INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI

Tale attività è stata attuata attraverso l'analisi della struttura organizzativa della società, allo scopo di individuare le modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o l'insussistenza di rischi di commissione di ipotesi di reato secondo quanto previsto dalla normativa vigente più volte richiamata.

Al fine di poter identificare le aree operative a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi della L.190/2012, è stata svolta un'attività preliminare di ricognizione, anche per il tramite dei colloqui innanzi menzionati, del livello di esposizione degli uffici a rischio corruzione che ha coinvolto tutte le strutture della Società sulla base dei seguenti parametri:

- grado di discrezionalità amministrativa;
- entità e misura delle risorse finanziarie gestite;
- presenza di precedenti casi e/o episodi che abbiano comportato l'avvio, o la valutazione in merito alla possibilità di attivazione, di procedimenti per responsabilità disciplinari, penali, civili, amministrativo-contabili, correlati ad attività di carattere corruttivo in senso lato.

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI ATTUALI PRESIDI AL RISCHIO

Tale indagine, svolta mediante colloqui, ha avuto lo scopo di individuare, con il riscontro diretto dei responsabili delle aree, il grado di esposizione a rischio dei procedimenti caratterizzanti le attività, le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato.

MATRICE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO IN TERMINI IMPATTO SU PROBABILITÀ DI REALIZZAZIONE- PONDERAZIONE DEL RISCHIO

L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi.

L'analisi considera il contesto esterno ed interno alla Società, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative individuate nell'ambito della stessa.

Pertanto, i rischi sono stati identificati, in diverse attività, quali, a titolo esemplificativo, attività di amministrazione finanza e controllo, gestione del personale, appalti, segreteria, logistica, servizio informativo, affari legali e societari, nel modo di seguito indicato:

- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti (responsabili procedimenti), tenendo presenti le specificità di ciascun contesto operativo, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o l'eventuale sottofase si colloca;

- attraverso un esame puntuale dei dati tratti dall'esperienza che hanno interessato la Società la cui catalogazione è stata oggetto di un filtro attraverso la ponderazione di precisi parametri quali: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del procedimento, valore economico, controlli, oltre al livello di impatto economico ed organizzativo.

Nell'ambito di tale attività di identificazione, è stato previsto il coinvolgimento dei Responsabili area di rispettiva competenza ed il coordinamento generale è stato svolto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione.

In questa fase si è tenuto conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni sinora svolti dall'OdV.

Tale attività è destinata ad essere ulteriormente affinata nell'ambito dello scorrimento annuale del presente Piano attraverso la costituzione ed una graduale implementazione del "registro dei rischi" e "delle misure di prevenzione".

4.3 LE LINEE GUIDA UNI ISO 37001/2016: PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Peraltro, per garantire una efficace gestione del rischio di corruzione, secondo quanto espressamente affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nelle proprie circolari, la società nella redazione del presente Piano ha seguito i principi per la gestione del rischio e le linee guida UNI ISO 3100 2010 e 37001 :2016.

La norma UNI ISO 37001 definisce i requisiti e guida all'utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.

La UNI ISO 37001 specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Il sistema può essere a sé stante o integrato in un sistema di gestione complessivo. La norma fornisce questi indirizzi in relazione alle attività dell'organizzazione:

a) corruzione nei settori pubblico, privato e no-profit;

b) corruzione da parte dell'organizzazione;

c) corruzione da parte del personale dell'organizzazione che opera per conto dell'organizzazione o a beneficio di essa;

d) corruzione da parte dei soci in affari dell'organizzazione che operano per conto dell'organizzazione o a beneficio di essa;

e) corruzione dell'organizzazione;

f) corruzione del personale dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;

g) corruzione dei soci in affari dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;

h) corruzione diretta e indiretta (per esempio una tangente offerta o accettata tramite o da una parte terza).

La norma è applicabile soltanto alla corruzione. Definisce requisiti e fornisce una guida per un sistema di gestione progettato per aiutare un'organizzazione a prevenire, rintracciare e affrontare la corruzione e a rispettare le leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione e gli impegni volontari applicabili alla propria attività.

La norma non affronta in modo specifico condotte fraudolente, cartelli e altri reati relativi ad anti-trust/concorrenza, riciclaggio di denaro sporco o altre attività legate a pratiche di malcostume e disoneste, sebbene un'organizzazione possa scegliere di estendere lo scopo del sistema di gestione per comprendere queste attività.

I requisiti della norma sono generici e concepiti per essere applicabili a tutte le organizzazioni (o parti dell'organizzazione) indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni e dalla natura dell'attività, sia nel settore pubblico, sia in quello privato o del no profit.

5. MODELLI DI GESTIONE DEL RISCHIO

Ai fini della individuazione del modello di gestione del rischio corruzione, sono stati presi a riferimento: la L.190/2012 e s.m.i., la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Circolare n.1 del 25.01.2013), il PNA di cui alla Delibera CiVIT n.72/2013 e s.m.i. il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016) approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, il PNA 2017, approvato con delibera ANAC n. 1281 del 22 novembre 2017 , il PNA 2018 approvato dall'ANAC con delibera 1074 del 21 novembre 2018, la Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, le delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 1134/2017 ed il PNA 2019 approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, in particolare il suo ALLEGATO 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi "

Il processo di gestione del rischio di corruzione:

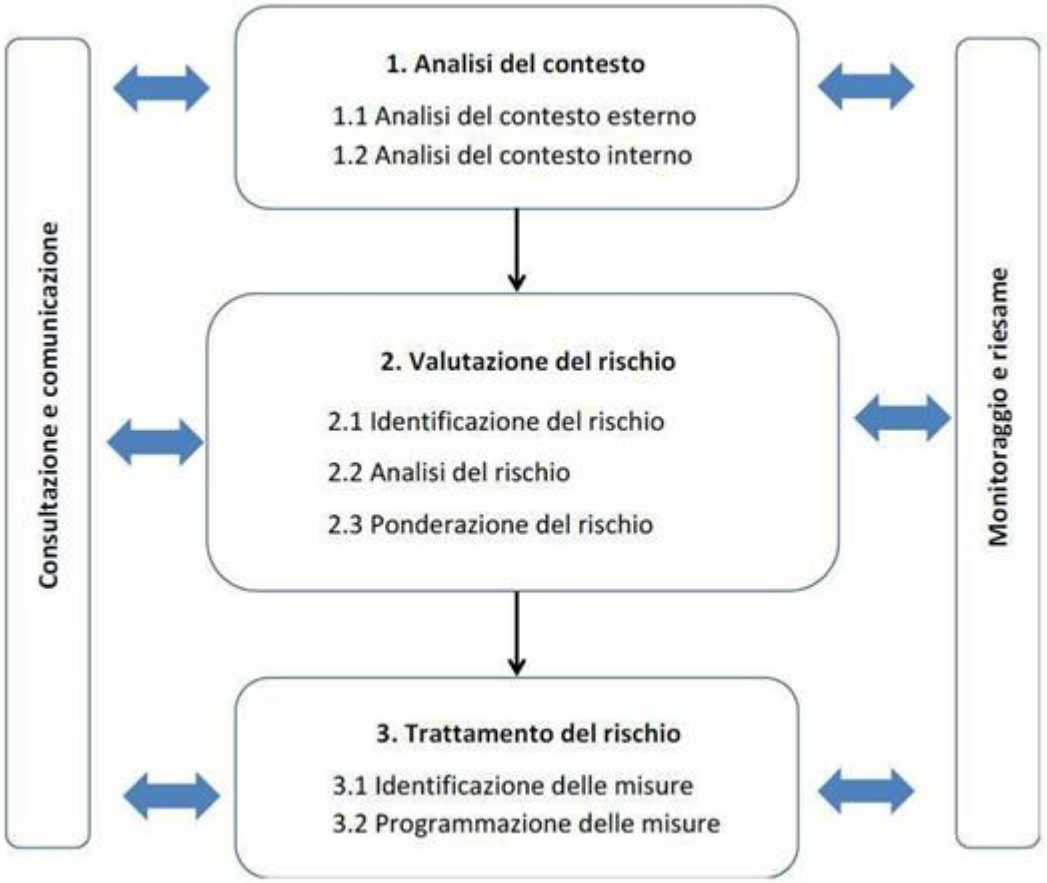

Al fine, quindi, di individuare le debolezze strutturali che facilitano la corruzione, si è proceduto ad un approccio di tipo preventivo, fondato sul risk management, attraverso la predisposizione di una struttura gestionale di riferimento che consenta al personale ed ai portatori di interesse (stakeholders) di essere parte attiva nella identificazione dei fattori di rischio e dei rimedi per contrastare l'affermazione del fenomeno corruttivo.

Gli attori convolti nel sistema di gestione del rischio, per quanto applicabile a SAMO AMBIENTE Srl sono:

L'organo di indirizzo deve:

- ✓ valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- ✓ tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- ✓ creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- ✓ assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- ✓ promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono:

- ✓ valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- ✓ partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- ✓ curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- ✓ assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo

con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);

- ✓ tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

I RPCT possono avvalersi delle strutture di vigilanza ed audit interno, laddove presenti, per:

- ✓ attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per realizzare le attività di verifica (audit) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;

- ✓ svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.

6. BASE DI PARTENZA NELL'ANALISI DEL RISCHIO

6.1 ANALISI DEL CONTESTO

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

Le fasi dell'analisi del contesto:

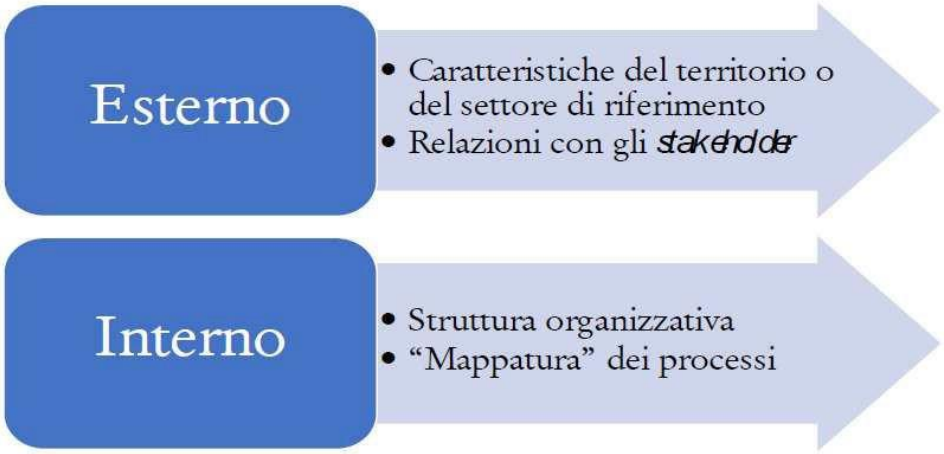

6.2.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Le attività funzionali all'analisi del contesto esterno:

Passando all'analisi del contesto esterno, si tendono a evidenziare le caratteristiche ambientali che possono favorire eventi corruttivi interni, a tal fine si individuano i soggetti che per vari titoli interagiscono con l'amministrazione, in un rapporto input/output.

In particolare, si pone l'attenzione sulla natura di Società a controllo pubblico, in house, di SAMO AMBIENTE SRL, sulla quale le Amministrazioni comunali socie esercitano un c.d. "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, definito con riferimento alla "influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata".

I soci, ognuno per propria competenza, sulla base di Patti Parasociali/accordi, disposizioni statutarie, nominano l'Organo Amministrativo delle società, in rappresentanza dei soci medesimi.

L'influenza del socio nei confronti dell'amministratore dallo stesso rappresentato, potrebbe, da un punto di vista di rischio corruzione, dare luogo a:

- Uso distorto o improprio della discrezionalità;
- Alterazione e manipolazione di informazioni e documentazione;
- Alterazione dei tempi;
- Elusione delle procedure e dei controlli,
- Pilotamento di procedure e attività;
- Conflitto di interessi.

6.2.2 CONTESTO INTERNO

5.3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

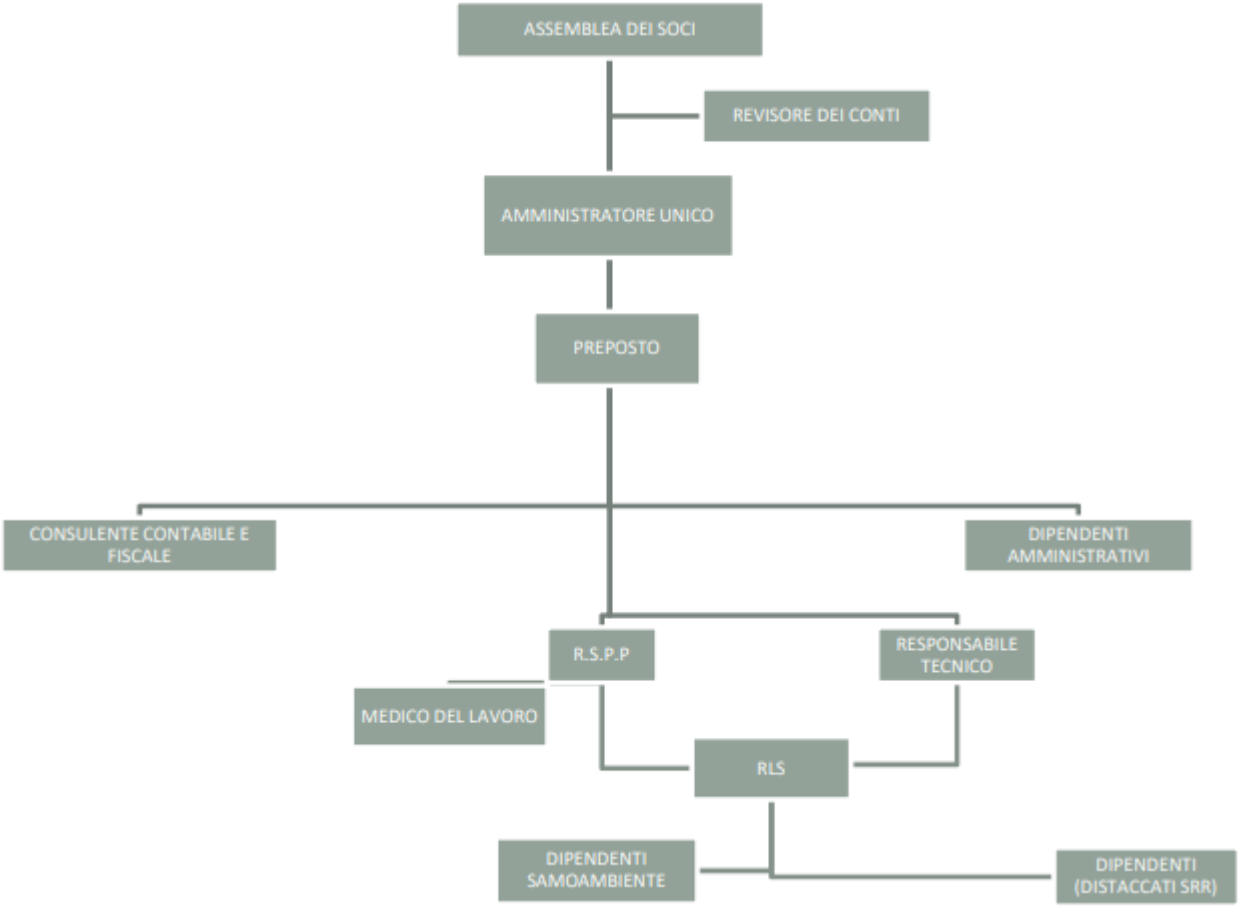

6.2 DESTINATARI DEL PIANO

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012, nel PNA e nella determinazione ANAC 8/2015 e delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 1134/2017, nonché alla luce di quanto innanzi dedotto, sono stati identificati come destinatari del PTPC:

1 - Autorità di indirizzo politico: Soci, Unità di Controllo Analogo, Consiglio di Amministrazione;

2 - Responsabile della prevenzione della corruzione;

3 - Dirigenti e figure con responsabilità;

4 - Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001;

5 - Tutti i dipendenti;

6 - La società di revisione;

7 - Il Collegio Sindacale;

8 - I Consulenti, collaboratori, titolari di incarichi professionali;

9 - I titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

6.3 OBBLIGATORIETÀ

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel precedente paragrafo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

6.4 ELENCO DEI REATI

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dalla Società per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione della Società, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento della Società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Sebbene nel corso dell'analisi del rischio siano stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dalla Società, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

L'elencazione sopra rappresentata è stata integrata mediante inserimento delle ultime due fattispecie di reato ad esito delle valutazioni svolte in relazione alle vicende giudiziarie richiamate all'art. 5.2.1 del presente Piano "Contesto esterno".

6.5 I SOGGETTI RESPONSABILI E GLI ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa/societaria hanno un personale livello di responsabilità, circa l'attuazione del Piano di prevenzione del rischio corruzione, in relazione ai compiti effettivamente svolti. Tra l'altro, l'attività del Responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione della Società.

Pertanto, si riportano, di seguito, i soggetti che, a pieno titolo, sono coinvolti nella governance dei processi per la prevenzione del rischio corruzione:

a. AUTORITÀ DI INDIRIZZO POLITICO:

A.1. SOCI DELLA SAMO AMBIENTE S.R.L.

Composizione compagine societaria di SAMO AMBIENTE s.r.l. e relative quote di partecipazione come da schema sotto riportato:

Soci SAMO AMBIENTE SRL	% partecipazione
Comune di Santa Margherita di Belice	68,36%
Comune di Montevago	31,64%

A.2 ORGANO AMMINISTRATIVO DI SAMO AMBIENTE S.R.L.

Consiglio di Amministrazione, composto da un Presidente e quattro Consiglieri di cui uno con incarico di Vice Presidente, nominato dall'assemblea dei soci in data 25/06/2020, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022.

b. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:

Come noto, la legge n.190/2012 e s.m.i. prevede la nomina in ciascuna Amministrazione del Responsabile della prevenzione della corruzione (art.1, comma 7).

In ossequio a tale disposizione, il Consiglio di Amministrazione della Società, dando atto che alla luce dell'attuale struttura organizzativa della società, non è possibile una diversa allocazione delle competenze alle risorse presenti nell'organico aziendale, ha individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché Responsabile della Trasparenza, il Dr. Gaspare Randazzo, Amministratore Unico della SAMO AMBIENTE S.r.l.

Il Responsabile della Prevenzione cura ed implementa la governance dei processi mappati, assicura la traduzione delle strategie per la prevenzione dell'anticorruzione in linee operative, provvede all'elaborazione del Programma Triennale di Prevenzione, nonché al monitoraggio sullo stato di attuazione dello stesso, coordinando tutti gli attori coinvolti nel processo.

La figura del responsabile anticorruzione è stata oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.

In particolare, la rinnovata disciplina:

1 - ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);

2 - ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

La necessità di rafforzare il ruolo del responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di "accesso civico" attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal decreto Foia. Riguardo all'"accesso civico", il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

1 - ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;

2 - per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di "riesame" delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), l'Autorità ha adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione.

In particolare, nella delibera citata sono state fatte considerazioni generali sui poteri di controllo e verifica del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, mentre si è rinviato alla Delibera 833/2016 per i poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower.

c. DIRIGENTI E FIGURE CON RESPONSABILITÀ:

c.1 DIREZIONE GENERALE

Nella Samo Ambiente Srl è presente un Amministratore Unico, coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione.

d. ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001

L'OdV, che è coinvolto nella gestione del rischio e nelle relative fasi di aggiornamento della mappatura delle aree di rischio, di analisi valutativa della stessa, di ponderazione del rischio e di individuazione delle misure di contrasto.

La società, vista la scarsa presenza di personale qualificato a ricoprire l'incarico, ha nomunato un Odv monocratico. Ad esito della scadenza del mandato dell'OdV monocratico della società, ad esito pubblicazione di manifestazione di interesse finalizzata al ricepimento dei curricucula dei professionisti, , il Consiglio di Amministrazione della società, con delibera, nominerà altro Odv

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

Si richiama altresì l'attività di aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 della società – Parte Generale e Parte Speciale.

e. DATA PROTECTION OFFICER EX REGOLAMENTO (UE) 679/2016

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 679/2016, vista la tipologia di dati trattati, la società ha nominato Responsabile per la protezione dei dati l'Amministratore Unico della Samo Ambiente Srl. La società si riserva di nominare un DPO qualora se ne presenti la necessità.

f. DIPENDENTI

Tutti i dipendenti che in base alle proprie competenze e ruoli sono coinvolti a pieno titolo nelle dinamiche di processo inerenti l'azione amministrativa e pertanto partecipano alla gestione del rischio anche attraverso la condivisione di atteggiamenti e modi di sentire interagendo all'interno dell'organizzazione, dal momento che sono chiamati a segnalare le situazioni di illecito al proprio Responsabile (art.54 bis del D.Lgs 165/01), ovvero i casi di personale conflitto di interessi (art.6 bis l.241/90; artt.6 e 7 del Codice di comportamento).

Ai sensi dell'art. 1, commi 14 e 44, della Legge 190/2012, l'eventuale violazione da parte di dipendenti delle misure previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare, fermo restando le ipotesi in cui la violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

g. COLLABORATORI, CONSULENTI E TITOLARI DI INCARICHI PROFESSIONALI

I collaboratori, consulenti e titolari di incarichi professionali a qualsiasi titolo della Società, che sono chiamati ad osservare le misure previste nel presente Piano, Codice di Comportamento nonché la normativa di settore (non ultimo, le previsioni ex D.Lgs. n. 39/2013 e successive modificazioni).

Tutti i collaboratori che a vario titolo collaborano con AMGA sono tenuti a:

- segnalare eventuali situazioni di illecito;
- rispettare i contenuti e le misure previste nel presente Piano.

h. UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

La titolarità del potere disciplinare all'interno è disciplinata da quanto previsto dal CCNL di riferimento.

L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, incardinato presso la Direzione Tecnica della società, opererà, conformemente alle disposizioni in materia, anche in collaborazione con il Responsabile Anticorruzione.

7. MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi consiste nel graduale esame dell'intera attività svolta dalla Società allo scopo di identificare le aree potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

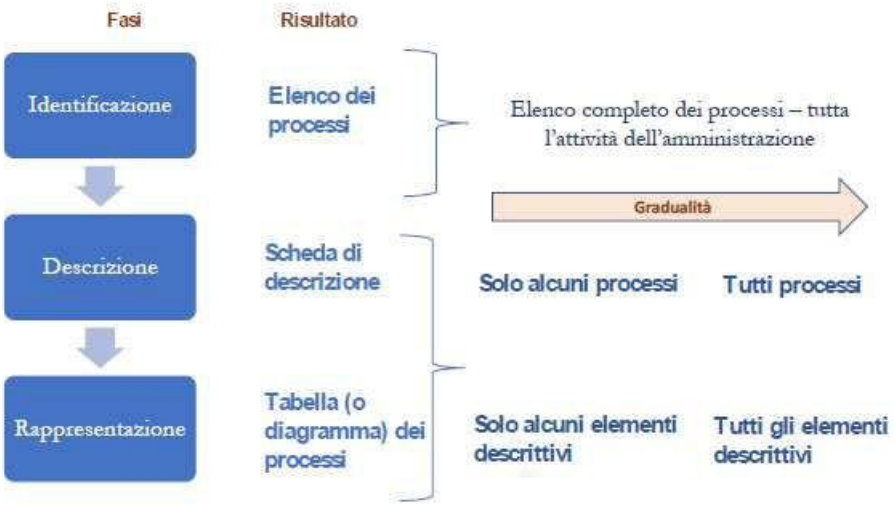

Il processo è una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Le Fasi della mappatura dei processi sono: Identificazione, Descrizione e Rappresentazione.

I processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio.

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO – DESCRIZIONE DEI PROCESSI

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del D.Lgs n. 231/2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.

Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti,

sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), oltre a quelle individuate in base alle caratteristiche organizzative e funzionali proprie della società SAMO AMBIENTE srl. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area amministrazione finanza e controllo, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Ne consegue che si dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA, ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010 e 37001:2016.

In ossequio alla previsione di cui all'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, e tenuto conto di quanto qui sopra anticipato, le aree a rischio di corruzione oggetto di analisi sono state, le aree di seguito riportate.

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Attività dell'area:

1 - Reclutamento;

2 - Progressioni di carriera;

3 - Conferimento di incarichi di collaborazione;

4 - Performance.

Procedura prevista:

Per quanto concerne il reclutamento del personale, la Società AMGA ha adottato la Procedura relativa alla Selezione Formazione e Gestione delle Risorse Umane adeguato alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs n. 165 del 2001, è prevista la regolamentazione delle misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse, prevedendo che:

a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa

c) attivazione di attività di verifica.

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Attività dell'area:

1 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento

2 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

3 - Requisiti di qualificazione

4 - Requisiti di aggiudicazione

5 - Valutazione delle offerte

6 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

7 - Procedure negoziate

8 - Affidamenti diretti

9 - Revoca del bando

10 - Redazione del cronoprogramma

11 - Varianti in corso di esecuzione del contratto

12 - Subappalto

13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Procedura prevista:

Al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, è prevista la regolamentazione delle misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse, prevedendo che:

a) La società è tenuta ad inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Istituzione Albo Fornitori

SAMO AMBIENTE SRL ha intenzione di istituire l'Albo Fornitori, strumento che rientra tra quelli volti al contenimento ed alla mitigazione del rischio corruzione.

Detta attività consente la verifica, anche da parte dei partecipanti, di tutta la documentazione di gara, nonché il monitoraggio dell'iter della stessa. L'iscrizione all'albo fornitori avviene a richiesta

della parte interessata che compila il form allegando la relativa documentazione; le domande di iscrizione all'albo fornitori vengono validate manualmente dell'operatore incaricato che controlla la corretta e completa compilazione dei campi e la documentazione allegata; l'operatore può solo accettare o rifiutare la domanda; non è possibile tenere la posizione in sospeso in attesa di integrazione documentale; in tale ipotesi la domanda deve essere rifiutata e ripresentata. L'esito della domanda di iscrizione (accettazione/rifiuto) viene trasmessa in automatico all'interessato via pec. Nel caso di rifiuto lo stesso deve essere motivato. Non è possibile per l'operatore modificare i campi previsti e la documentazione allegata.

Gli operatori abilitati ad accettare le domande di iscrizione è l'Amministratore Unico. Gli operatori accedono al sistema con il proprio codice di modo che sia possibile in qualunque momento, anche ex post, verificare quale soggetto abbia compiuto una determinata operazione. I RUP non possono intervenire nella gestione dell'albo fornitori.

I fornitori saranno catalogati ed iscritti secondo i codici Ateco, verrà creata anche un'apposita sezione che raggruppa le tipologie di forniture tipiche della società. Tale integrazione si è resa necessaria in quanto alcune tipologie di fornitura non erano immediatamente riconducibili ai codici Ateco; in tal modo viene garantita una più corretta catalogazione dei fornitori ed una conseguente migliore individuazione dei soggetti che possono essere interessati dalle procedure di selezione.

C) AREA: EROGAZIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA

Attività dell'area:

1 - Raccolta rifiuti presso utenze domestiche e non domestiche;

2 - Conferimento rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche presso le piattaforme ecologiche.

Procedura prevista:

I coordinatori della Società svolgono periodici controlli a campione sulla corretta effettuazione dei servizi di igiene urbana, segnalando attraverso apposita modulistica eventuali violazioni riscontrate. La procedura avviene nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e legalità, garantiti anche dalla presenza dei formulari che consentono di mantenere sotto controllo la movimentazione dei rifiuti conferiti.

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

E) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

La Società non pone in essere atti amministrativi ampliativi di cui ai precedenti punti D) e E).

F) Attività amministrativa contabile inerente la gestione di pagamenti ed incassi:

Principali attività:

1 - Adempimenti propedeutici per il pagamento con verifica della regolarità contributiva del fornitore (richiesta DURC o altra documentazione attestante la regolarità contributiva) e sussistenze di eventuali inadempienze dei fornitori nei confronti dell'Erario e/o di altri Enti Impositori (servizio inadempimenti Equitalia);

2 - Individuazione delle fatture pagabili e creazione della distinta di pagamento con i relativi ordinativi e scritture;

3 - Autorizzazione all'esecuzione dei pagamenti.

Procedura prevista:

Quale ulteriore misura mitigativa del rischio è previsto quanto segue:

- Possono essere messe in pagamento solo fatture preventivamente registrate in contabilità a seguito del corretto completamento di tutti i passaggi indicati nella procedura "Procedura ciclo passivo". Sono ammesse deroghe solo per motivi di urgenza e ciascun caso deve esse-re esplicitamente approvato a mezzo e-mail dal Responsabile Amministrazione e Finanza;

- Nel rispetto della normativa vigente è prevista la verifica della regolarità contributiva del fornitore tramite acquisizione del modello DURC e la Verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) per importi superiori ad Euro 5.000. Gli operatori dell'ufficio tesoreria ac-quisiscono direttamente dal portale dell'ente previdenziale il DURC per ciascun fornitore e lo archiviano a sistema indicandone la data di scadenza nell'anagrafica del fornitore. All'atto del pagamento gli operatori della tesoreria inviano l'elenco delle fatture in scadenza all'ufficio fornitori, il quale verifica eventuali cause ostative al pagamento ed indica la validità residua del DURC archiviato. Qualora il DURC sia giunto a scadenza si procede con una nuova richiesta, altrimenti gli operatori della tesoreria passano alla successiva Verifica inadempimenti tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

- Ad esito positivo delle verifiche anzidette, vengono predisposte tramite il gestionale di te-soreria Doc-Finance le distinte di pagamento che vengono messe alla firma del Legale Rap-presentate o di un Procuratore con potere di firma;

- La sottoscrizione delle distinte può avvenire unicamente tramite Doc- Finance dall'utenza personale del Legale Rappresentate o del Procuratore.

G) Gestione Privacy

Il Consiglio di Amministrazione di SAMO AMBIENTE SRL ha adottato un modello di gestione privacy conforme al nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016, mediante l'approvazione delle procedure, di seguito riportate, da applicarsi a livello di Gruppo societario:

1 - nomina del Responsabile al Trattamento dei dati;

2 - gestione del Registro dei Trattamenti;

3 - gestione dei diritti degli interessati e gestione Data Breach;

Inoltre, ai sensi dell'art. 30 del citato Regolamento (UE) 679/2016 è stato predisposto un registro dei trattamenti nell'ambito del quale sono stati individuati i trattamenti di dati personali effettuati dalla società, in relazione alle attività svolte dalla stessa.

7.2 TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nel presente documento è stata recepita la tabella di valutazione rischi di cui al Piano Anticorruzione.

AREE DI RISCHIO	VALORE DELLA PROBABILITA'	VALORE DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GRADO DI RISCHIO
A) Area acquisizione e progressione del personale				
A1 - Reclutamento	1,50	2,00	**3,00**	MEDIO
A2 - Progressioni di Carriera	1,50	2,00	**3,00**	MEDIO
A1 - Conferimento di incarichi di collaborazione	1,50	2,00	**3,00**	MEDIO
B) Area affidamento lavori, servizi e forniture				
B1 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento				
B2 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento				
B3 - Requisiti di qualificazione				
B4 - Requisiti di aggiudicazione	2,83	1,00	**2,83**	MEDIO
B5 - Valutazione delle offerte				
B6 - Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte				
B7 - Procedura negoziale				
B8 - Affidamenti diretti	3,17	1,00	**3,17**	MEDIO
B1 - Revoca del bando	2,83	1,00	**2,83**	MEDIO
B10 - Redazione del cronoprogramma	2,83	1,00	**2,83**	MEDIO
B11 -Variazione in corso di esecuzione del contratto	2,83	1,00	**2,83**	MEDIO
B12 - Subappalto	2,83	1,00	**2,83**	MEDIO
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi	2,83	1,00	**2,83**	MEDIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Valore delle probabilità	
NESSUNA PROBABILITA'	0
IMPROBABILE	1
POCO PROBABILE	2
PROBABILE	3
MOLTO PROBABILE	4
ALTAMENTE PROBABILE	5
Valore dell'impatto	
NESSUN IMPATTO	0
IMPATTO MARGINALE	1
IMPATTO MINORE	2
SOGLIA DI ATTENZIONE	3
IMPATTO SERIO	4
IMPATTO SUPERIORE	5

GRADO DI RISCHIO	
A =	ALTO
M =	MEDIO
B =	BASSO

AREE DI RISCHIO	VALORE DELLA PROBABILITA'	VALORE DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GRADO DI RISCHIO
C) Erogazione servizi di igiene urbana				
C1 – Raccolta rifiuti presso utenze domestiche e non domestiche	1,50	1,00	1,50	BASSO
C2 – Attività di pulizia e spazzamento delle strade e pubbliche vie	1,00	1,00	1,00	BASSO
C3 – Conferimento rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche presso le piattaforme ecologiche	1,50	1,50	2,25	BASSO

7.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Rispetto alle misure "specifiche" adottate per la prevenzione dei rischi connessi all'attività propria della società, si rimanda al paragrafo 6.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO - DESCRIZIONE DEI PROCESSI, relativamente ai correttivi ed alle procedure rappresentate nell'ambito delle diverse aree di rischio indagate.

Nel paragrafo successivo vengono invece riportate le misure/correttivi di carattere generale.

7.4 I MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI E LE MISURE DI PREVENZIONE/CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge, ed in particolare, occorre prevedere, come richiesto dalla lett. b) del comma 9 della L. 190/2012, dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione. L'attuazione graduale delle disposizioni del Piano della Società ha infatti, l'obiettivo di abbassare il grado di rischio rispetto a quanto risulta in sede di mappature delle aree e dei procedimenti esposti.

Tra i **meccanismi di formazione** delle decisioni, deve e dovrà operare nei modi di seguito individuati:

a) conflitto di interessi

a.1) La legge n. 190/2012, al comma 41 dell'art.1, prevede che il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale (cfr. l'art. 6 bis della legge n. 241/90). Tale segnalazione dovrà avvenire tempestivamente e dovrà essere effettuata nei confronti dei Dirigenti responsabili della struttura presso cui lavorano o, se essi stessi sono Dirigenti, del titolare del Centro di responsabilità, ovvero dell'Amministratore Unico.

È inoltre necessario che la Società, in sede di autorizzazione di incarichi ai propri dipendenti, verifichi l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (commi 7 e 9 art. 53 del Dl.gs 165/2001 e s.m.i).

a.2) La Società è tenuta a "monitorare i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti dell'amministrazione".

A tal fine, i soggetti destinatari di tali provvedimenti e benefici economici, al momento della sottoscrizione dei primi e l'accettazione dei secondi dovranno, ove applicabili, cioè ove compatibile con la tipologia di beneficio assegnato, sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.46 del DP.R 445/2000 e s.m.i in cui attestino l'inesistenza di rapporti di parentela o affinità con i dirigenti o con i titolari di posizioni di responsabilità all'interno della

Società e, sulla base di tali dichiarazioni, si prevede il monitoraggio di tale attività.

b) prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

Ai sensi dell'art.35-bis del D.lgs 165/01, introdotto dal comma 46 dell'art.1 della L.190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, non possono:

- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

A tal fine la Società si è adoperata affinché i Responsabili del settore appalti in occasione della designazione dei componenti delle commissioni di valutazione per le procedure di evidenza pubblica, ottemperino a quanto previsto dall'art.35- bis del D.lgs.165/01.

Contestualmente all'accettazione di qualsiasi incarico tra quelli sopra individuati, il dipendente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.46 del D.P.R 445/2000 e s.m.i in cui attestare l'assenza di condanne penali relative ai reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (modello Allegato 6.2).

c) incompatibilità/incandidabilità

In materia di inconferibilità e di incandidabilità la disciplina prevista è regolata dal D.Lgs. n. 39/2013 il quale detta specifiche prescrizioni per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. In particolare, con riguardo alle incoferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali:

✓ Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale".

- Per i dirigenti, si applica l'art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento».

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che:

a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016). Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

Con riguardo alle incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2 lett. l), sopra richiamato e per gli incarichi dirigenziali:

- ✓ Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013:

  - art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il comma 2;

  - art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" ed in particolare i comma 2 e 3;

  - art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";

  - art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

- ✓ Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo

il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori».

La delibera ANAC 1134/2017 prevede che le società in controllo pubblico adottino le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di

controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

L'ANAC ha emesso apposite Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi; dette Linee guida prevedono:

- La vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste ai sensi del D.Lgs. 39/2013 da parte del RPCT (vigilanza interna) e dell'ANAC (vigilanza esterna);

- Qualora il RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme è tenuto a contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC.

Quale misure anticorruzione si prevede che:

1 - negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli sono inserite espressamente le condizioni ostative/cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sono previste verifiche della sussistenza delle cause di incompatibilità o decadenza, avendo comunque cura di non effettuare solo la vigilanza di ufficio, ma anche quella su eventuale segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni; d) aggiornamento annuale delle dichiarazioni sulle cause di incompatibilità e di inconferibilità.

2 - il Responsabile annualmente procederà con la verifica a campione della completezza di una delle dichiarazioni sulle cause di assenza di incompatibilità/incoferibilità per incarichi dirigenziali (il controllo avverrà a sorteggio, con esclusione del soggetto le cui dichiarazioni sono state verificate nell'anno precedente);

3 - il Responsabile anticorruzione verificherà le situazioni di incompatibilità in occasione della nomina di ogni dirigente.

4 - in occasione dell'assunzione di ogni dirigente o responsabile Area verrà richiesto il rilascio a cura dello stesso di dichiarazione attestante l'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità e conflitto di interessi, come da modello allegato al presente Piano. (Allegato 6.3).

d) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, la società adotta le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse.

La Società, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, inseriscono nelle varie forme di selezione del personale la suddetta causa ostativa allo svolgimento di attività lavorativa e i soggetti interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza di tale causa all'atto del conferimento del rapporto. Sono effettuate verifiche sia da parte dell'ufficio competente già in fase di selezione del personale, sia in seguito ad eventuale segnalazione.

e) Consulenti Collaboratori Titolari di incarichi professionali

Quale prassi aziendale, per gli incarichi di consulenza, professionali e di collaborazione sotto soglia (euro 40.000), e comunque superiori ad euro 10.000, affidati in via diretta ai sensi della vigente normativa in materia, è prevista la predisposizione di provvedimento istruito dalla struttura organizzativa di volta in volta interessata, sottoscritto a cura della Direzione Generale o dai soggetti muniti di relativi poteri di spesa, dall'estensore, nonché vistato dall'Ufficio Amministrazione Finanza e controllo con riguardo alla copertura finanziaria nei budget previsionali approvati.

Misure anticorruzione:

Ogni struttura organizzativa che assume o propone un provvedimento di conferimento di incarichi di consulenza, professionali o di collaborazione, deve acquisire dall'interessato, oltre al Curriculum Vitae in formato europeo, le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, dandone atto espressamente nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

Al riguardo, è stato predisposto un apposito modello riportante, le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità (la cui acquisizione è condizione di efficacia dell'incarico e comunque va redatta prima del conferimento dello stesso, laddove non sia formalizzata una procedura comparativa), nonché di

insussistenza di una delle cause di incompatibilità (Allegato 6.4 al presente Piano).

Al fine di agevolare il monitoraggio delle attività connesse all'affidamento di incarichi di consulenza, professionali e di collaborazione, con particolare riguardo alla pubblicazione sul sito istituzionale della società, ai sensi della vigente normativa in materia, dei relativi dati, si prevede che il sopra richiamato elenco in formato Excel, riportante le indicazioni relative ai provvedimenti adottati sia implementato con ulteriori voci, quali l'indicazione che trattasi di affidamento di incarico di consulenza, professionale o di collaborazione, nonché la conferma della presenza delle documentazioni/dichiarazioni sopra richiamate.

f) Obblighi di informazione

f.1) I Dirigenti e tutto il personale che opera nelle aree individuate come a rischio corruzione devono fornire tutte le informazioni necessarie, per il tramite dei referenti, al fine di permettere al Responsabile Anticorruzione di poter vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Piano.

f.2) I Dirigenti ed i Responsabili dei settori informano tempestivamente e senza soluzione di continuità, il Responsabile della prevenzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano, ai fini dell'adozione delle azioni necessarie per eliminarle.

f 3) I dipendenti che svolgono attività a rischio corruzione relazionano periodicamente al Dirigente ed ai Responsabili di settore il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale non siano stati rispettati i termini, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Misure relative al personale dipendente - non dirigente:

Il Responsabile anticorruzione verificherà i provvedimenti di conferimento di incarichi ai dipendenti al fine di controllare le assenze di situazioni di incompatibilità o incoferibilità o di cumulo di incarichi potenzialmente lesivo degli interessi della società;

Il Responsabile vigilerà, altresì, le assenze di incarichi extra – istituzionali non autorizzati.

f.4) Tra i meccanismi di attuazione delle decisioni, si annoverano i seguenti:

a) il già citato rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;

b) protocolli di legalità.

La Società, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Piano, potrà, ove ritenuto necessario, in caso di procedure ad evidenza pubblica attivate dalla medesima, prevedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla procedura di gara, così come previsto dall'art.1, comma 17 della L.190/2012.

f 5) Meccanismi di controllo delle decisioni:

a Società potrà verificare e chiedere in ogni momento delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare anche solo potenzialmente corruzione ed illegalità.

g) Rotazione degli incarichi

La Società valuterà, quando possibile e compatibilmente con il proprio organico aziendale, l'eventuale rotazione del personale chiamato a ricoprire incarichi particolarmente esposti alla corruzione, tenendo presente di mantenere la necessaria continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze nelle strutture.

h) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

L'art. 1 comma 51 della Legge 190/2012 ha introdotto, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, il nuovo articolo 24 bis rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti". In buona sostanza il dettato normativo prevede:

a) la tutela dell'anonimato: lo scopo è quello di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. La tutela dell'anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La tutela introdotta dalla norma si riferisce al caso di segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo quando si presentano adeguatamente circostanziate con dovizia di particolari e tali da far emergere fatti e situazioni riferiti a determinati contesti.

   Tuttavia l'identità del segnalante può essere rivelata all'Autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:

   - consenso del segnalante;
   - quando la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito;

- la contestazione è fondata in tutto o in parte sulla sola segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;

b) il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante, quali azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione;

c) sottrazione al diritto di accesso: il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art.24 comma 1 lett. a) della legge 241/1990.

Relativamente alla disciplina prevista in materia, si richiama la determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), nonché la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, modificativa dell'art. 54 – bis del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

Al fine di integrare le misure mitigative del rischio, si è provveduto ad implementare la procedura prevista nel modello adottato per la dichiarazione di presunte condotte illecite e/o scorrette (c.d. Whistleblower), a mezzo dell'attivazione, a far data dal 31 gennaio 2018, di una specifica procedura per le segnalazioni di illeciti ed irregolarità da parte dei dipendenti, definita a cura dei Responsabili Anticorruzione e Trasparenza.

Detta procedura è stata integrata/aggiornata avuto riguardo della connessione tra la normativa ex D.Lgs. 231/01 e la normativa in materia di trasparenza e anticorruzione. Il documento, così come modificato, è allegato al presente Piano, quale parte integrante dello stesso (Allegato 3).

Si evidenzia inoltre che in aderenza alle indicazioni del Presidente ANAC, di cui al comunicato stampa del 15 gennaio 2019, la suddetta procedura prevede la possiiblità di ultilizzo di un ulteriore strumento di trasmissione delle segnalazioni costituito da relativa applicazione on line presente sul sito istituzionale della società.

La piattaforma consente la possibilità di invio e ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti, nonché la possibilità per il RPCT che riceve le suddette segnalazioni di comunicare in forma riservate con il segnalante senza conoscerne l'identità.

8. MISURE ULTERIORI

8.1) In caso di cessazione dal servizio di dipendenti della Società con funzioni dirigenziali, (che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali) a distanza di non meno di sei mesi dalla cessazione e, in ogni caso, entro l'anno, il Responsabile verificherà il rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. 165/01 con riferimento al divieto di "assunzione o svolgimento di incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività della società".

8.2) Il Responsabile annualmente verificherà, a "campione" n. 2 commissioni al fine di accertare i dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/01.

8.3) Relazioni con Organi di Controllo/Vigilanza

il RPCT informa gli Organi di Controllo (es. OdV, Collegio Sindacale), su richiesta o su iniziativa, circa eventuali problematiche ritenute significative, emerse nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

Inoltre, con riferimento alle funzioni di RPCT e di OdV ed alla connessione delle stesse, si prevede, d'intesa con l'OdV, lo scambio tra lo stesso ed il RPCT di informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle specifiche attività svolte in materia di violazione del Modello ex D.Lgs. 231/2001 e del presente Piano relativamente alla prevenzione dei reati di corruzione e viceversa.

8.4) Conferimento e autorizzazione di incarichi ai dipendenti

Nel caso di assunzione da parte dei dipendenti di incarichi assegnati da soggetti esterni si adotta la seguente procedura:

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 7.4 lettera f3), gli incarichi ai dipendenti devono essere autorizzati dalla società su domanda del dipendente nella quale deve essere indicato l'oggetto dell'incarico, il soggetto conferente, la durata, il compenso previsto e l'inesistenza di ragioni di inopportunità all'assunzione dello stesso.

9. CODICE DI COMPORTAMENTO

La SAMO AMBIENTE SRL ha adottato un codice etico, quale codice applicabile a livello societario. Nella sua redazione attuale il Codice Etico approvato risulta essere adeguatamente articolato per assolvere agli scopi prefissati dal Piano Nazionale anticorruzione. Qui di seguito ne sono riportati ampi stralci:

Ciascun dipendente e le cariche sociali sono tenute al rispetto dei seguenti principi etici di riferimento:

- Responsabilità – la società ha come principio imprescindibile l'osservanza di leggi e regolamenti vigenti. I destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi.

- Trasparenza – Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della Azienda. Nella formulazione dei contratti di utenza la società elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento della condizione di pariteticità con i clienti.

- Correttezza – Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto il profilo della privacy e delle opportunità, nonché delle leggi vigenti volte a tutelare la personalità individuale di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale.

- Conflitto di interessi - Il dipendente deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all'attività dell'impresa. Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine dell'impresa.

- Beni Aziendali - Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell'impresa.

Ogni dipendente è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni. La società, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

- Regali omaggi e altre utilità - Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività dell'impresa. Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'impresa.

- Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni – la società non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, dei movimenti, dei comitati e delle organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

La Società attua un idoneo sistema informativo nei confronti dei Soci, che effettuano il controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C.

11. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

11.1 APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER LA TRASPARENZA

La trasparenza è considerata dalla Società uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza/efficacia dell'azione amministrativa.

Gli obblighi di trasparenza sono enunciati all'art. 1 commi 15, 16, 26, 27, 32, 33 della Legge 190/2012 e s.m.i.

Con il D.lgs. 33/2013 si rafforza la qualificazione della trasparenza allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche valorizzando l'accountability con i cittadini.

L'art. 24-bis del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha confermato le indicazioni rese con la citata circolare ministeriale, disponendo l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs 33/2013, limitatamente all'attività di pubblico interesse, anche alle società ed altri enti di diritto privato che esercitano attività di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. da parte di pubbliche amministrazioni.

Il Decreto Legislativo 97/2016, il cosidetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto "decreto trasparenza" n. 33/2013.

L'ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016".

Con delibera n. 1134 del 21 novembre 2017 ANAC ha emesso nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Dette linee guida sono da intendersi come totalmente sostitutive della determinazione n. 8/2015.

Nella versione originale il decreto n. 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "trasparenza della PA". Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del "cittadino" e del suo diritto di accesso.

È la libertà di accesso civico l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti", attraverso:

1 - l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;

2 - la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del D.Lgs 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.".

Il Presente Piano prevede, in applicazione del decreto legislativo 97/2016, il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità quale parte integrante del PTPC, nella presente "apposita sezione". L'ANAC raccomanda alle amministrazioni di "rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti" (PNA 2016).

SAMO AMBIENTE SRL è consapevole che la trasparenza rappresenti una imprescindibile misura di prevenzione della corruzione.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è improntato ai principi normativi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione.

Tale programma indica le iniziative previste per garantire, nello svolgimento delle proprie attività, un adeguato livello di trasparenza nonché legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

SAMO AMBIENTE SRL si è dotata di strumenti e procedimenti volti a caratterizzare ogni procedimento amministrativo secondo i criteri di trasparenza ed accessibilità nel rispetto delle normative vigenti.

11.1.1 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Le società in controllo pubblico pubblicano, secondo gli adeguamenti indicati nell'Allegato 1) alla delibera ANAC n.1134/2017, i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazione e attività esercitate.

Il d.lgs. 175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» oltre a prevedere all'art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il

massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

I nuovi obblighi introdotti riguardano: i) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale; ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; iii) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni. I commi 3 e 7 dell'art. 19 dispongono, in caso di violazione degli obblighi elencati, l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2 del d.lgs. 33/2013 espressamente richiamate. Esse consistono, si ricorda, nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell'amministrazione controllante (art. 22, co. 4); nell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, co. 2); nell'attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine, e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46).

Il d.lgs. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del d.lgs. 33/2013 l'art. 15-bis «Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate» con la previsione che le società controllate nonché quelle in regime di amministrazione straordinaria sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione: 1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 2) il curriculum vitae; 3) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione di dette informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, nei confronti del soggetto responsabile della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento è irrogata una sanzione pari alla somma corrisposta.

Poiché le società sono tenute al rispetto degli obblighi di pubblicazione, si ricorda che:

a) l'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. n. 90/2014;

b) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo ai sensi del d.lgs. n.33/2013, come identificati nelle presenti Linee guida, costituisce nelle pubbliche amministrazioni responsabilità disciplinare o dirigenziale. Nelle società tale responsabilità dovrà essere attivata nelle forme stabilite con atto statutario o regolamentare interno, sulla cui adozione vigileranno le amministrazioni controllanti;

c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 è sanzionata dall'Autorità. Per gli aspetti procedurali si rinvia ai contenuti del «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97» adottato dall'Autorità in data 16.11.2016.

11.1.2 Disciplina dell'accesso civico

SAMO AMBIENTE Srl garantisce l'accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs.97/2016. In particolare:

- chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 "Accesso civico semplice";

- chiunque ha il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla società ulteriori rispetto a quelli di obbligatoria pubblicazione, ai sensi dell'art- 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013 "Accesso civico generalizzato".

Mediante il su indicato strumento, chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, ma anche sulle finalità e modalità di utilizzo del rispetto delle risorse pubbliche da parte della società.

Questa forma di accesso è volta ad alimentare la fiducia tra cittadini p.a. ed a promuovere il principio di legalità in attuazione dei principi di "amministrazione aperta", nonché di prevenzione della corruzione, soprattutto nelle aree più sensibili a tale rischio, così come individuate dalla Legge 192/90 e dal presente Piano.

Alla casella di posta elettronica samoambientesrl@gmail.com, chiunque, senza obbligo di motivazione, può rivolgersi per effettuare la richiesta di accesso civico per richiedere documenti ed informazioni che la società ha l'obbligo di pubblicare o ulteriori.

Le modalità di esercizio dell'accesso civico sono indicate nel sito web della società, nell'area dedicata della sezione "Amministrazione trasparente".

Ai sensi della vigente normativa, è stato inoltre istituito un registro delle richieste di accesso civico.

11.2 OBIETTIVI STRATEGICI

La Società ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

1 - la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;

2 - il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

11.3 APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma per la trasparenza e l'integrità, così come disciplinato dalla normativa vigente, è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione; esso ha validità triennale da aggiornare annualmente ed è pubblicato sul sito aziendale.

11.4 CONTENUTO DEL PROGRAMMA

Il presente Programma disciplina le misure organizzative interne finalizzate all'attuazione della normativa sulla trasparenza, sulla base della legislazione attualmente in vigore, nonché delle disposizioni emanate dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione e dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in materia di trasparenza.

11.4.1 SEZIONE TRASPARENZA SUL SITO INTERNET AZIENDALE - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 33/2013, è stata istituita apposita sezione, denominata "Amministrazione trasparente", sul sito internet di SAMO AMBIENTE SRL, nella quale sono pubblicati tutti i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività e le modalità per la realizzazione delle finalità del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (articoli 14, 15 e 22), alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al Piano Nazionale Anticorruzione, cui integralmente si rimanda.

Relativamente all'applicazione del D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità, si fa presente che, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sono pubblicate le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

11.5 PUBBLICITÀ DEI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il presente Programma rispetta le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove si dispone che "il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali".

La tutela dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, è assicurata con particolare impegno e attenzione.

Gli obblighi di trasparenza devono coordinarsi, inoltre, con le Linee guida dettate dal Garante nel giugno 2014 e, per tale motivo, prima della pubblicazione è necessaria una verifica circa il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali pubblicati.

11.6 RESPONSABILE AZIENDALE PER LA TRASPARENZA E SOGGETTI REFERENTI

Con delibera di Consiglio di Amministrazione della Società del _____, in applicazione della normativa innanzi richiamata, con particolare riguardo la determinazione ANAC n. 1134/2017, è stato conferito l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al Dr. Gaspare Randazzo, Amministratore Unico della SAMO AMBIENTE Srl.

Le specifiche attività svolte dal Responsabile per la Trasparenza sono:

controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il piano triennale;

nei casi più gravi di inadempimento degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, il R.P.C.T. valutare l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;

controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui al successivo paragrafo sulla base di quanto stabilito dalla vigente normativa.

Con particolare riferimento al sopra citato punto n. 2, il monitoraggio è condotto secondo le modalità specificatamente previste dalla normativa ANAC 1134/2017.

11.7 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AZIENDA PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Il R.P.C.T. dà impulso all'attuazione del Programma Triennale, fornisce suggerimenti, organizza riunioni periodiche con i referenti e responsabili dei singoli settori, fornisce consulenza continuativa ai referenti per la progressiva attuazione della complessa normativa sulla trasparenza, controlla e verifica il rispetto degli adempimenti connessi alla normativa stessa.

Per le materie di competenza, ogni referente/responsabile ha obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta riguardo al Programma triennale per la trasparenza e integrità, con riferimento al tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ed aggiornare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di tutti gli altri obblighi giuridici collegati e connessi al suddetto Programma nonché, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il R.P.C.T. potrà compiere verifiche a campione senza preavviso circa il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza e delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di verificare l'effettiva fruibilità dei dati e delle informazioni da parte degli utenti.

I predetti dati sono da pubblicare entro i termini previsti dalla legge nella sezione del sito web istituzionale di **SAMO AMBIENTE Srl** denominata "Amministrazione Trasparente" nella quale sono disponibili, all'interno di specifiche sottocategorie, tutti i file relativi ai dati di cui la legge dispone la pubblicazione.

Nell'ambito dell'attuazione del presente programma si dovranno prendere in considerazione le seguenti variazioni normative:

L'Allegato numero 1, della deliberazione ANAC numero 1134/2017, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle

informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Società trasparente» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 1134/2017.

12. FORMAZIONE INTERNA E COMUNICAZIONE ESTERNA

Al fine di sviluppare nell'ambito dell'azienda la cultura della trasparenza e della legalità, nello spirito della più recente legislazione in materia, la Direzione Generale predispone, sulla scorta delle informazioni e priorità fornite dai referenti - d'intesa con il Responsabile della trasparenza e Responsabile prevenzione della corruzione - adeguati percorsi formativi per tutti i dipendenti, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Superata la prima fase di attuazione del Programma Triennale della Trasparenza e Piano Triennale di prevenzione della corruzione, il Responsabile potrà, anche attraverso gli stakeholder, verificare l'attivazione di ambiti di miglioramento divulgativo degli adempimenti sulla trasparenza e prevenzione della corruzione e promuovere eventuali iniziative partecipative. E' prevista la programmazione degli interventi formativi da attuarsi nell'arco degli anni 2022/2023.

13. CONTROLLI SUL PIANO

Il Responsabile procederà, con cadenza bimestrale alla verifica del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza mediante la verifica di n. 2 Macroaree (es. "Disposizioni generali" e "Organizzazione", "Consulenti e collaboratori" e "Personale").

Il Responsabile, poi, con cadenza trimestrale procederà alla verifica delle informazioni soggette ad aggiornamento trimestrale, nonchè annualmente, fra il giorno 1 dicembre ed il giorno 31 dicembre, alla verifica delle informazioni soggette ad aggiornamento annuale.

14. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE 190/2012

Le disposizioni del presente piano eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, del principio di carattere generale *tempus regit actum*. Il piano è comunque soggetto ad aggiornamenti annuali, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'Azienda, e in seguito a verifica della sua attuazione ed adeguatezza e adeguato alle indicazioni che verranno fornite dal

Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con eventuali aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione e con altri atti di indirizzo.

15. PUBBLICITÀ DEL PIANO

Il presente piano, dopo l'approvazione, è immediatamente pubblicato nella sezione dedicata alla trasparenza del sito aziendale www.samoambiente.it. Eventuali aggiornamenti seguiranno la stessa procedura.

16. RESPONSABILITÀ

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione e Trasparenza costituiscono illecito disciplinare ed i suoi accertamenti attivano il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

17. LE SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste per la corruzione dal Codice penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319 quater, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346 bis, traffici di influenze illecite) e dal Codice civile (art. 2635, corruzione fra privati), bisogna tener conto delle sanzioni previste ai commi 14 (ripetute violazioni), 33 (mancata pubblicazione sul sito), 44 (violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento).